



Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 10 comma 1 lettera b), secondo cui le Amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione, ai sensi del successivo articolo 14, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato, nonché l’articolo 15, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo, in base al quale l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”*, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto del Ministro della salute adottato in data 8 aprile 2015 e successive modificazioni, recante *“Individuazione delle funzioni dirigenziali non generali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante il *“Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*»;

VISTO il decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, recante “Adozione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*” aggiornato con decreto ministeriale del 18 dicembre 2018;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti ed in particolare l'articolo 1 ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2011, recante “*Definizione e adozione degli standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici erogati*” aggiornato con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014;

VISTA la Relazione relativa all'anno 2023 del Responsabile della prevenzione della corruzione prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della salute il 31 gennaio 2024;

VISTO l'Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2023, adottato in data 28 febbraio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 23 marzo 2023, al numero 730;

VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottata il 1° marzo 2023 e registrata dalla Corte dei Conti in data 23 marzo 2023;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*” e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, il quale introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), al fine di “*assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso*”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2022, n. 132, con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2023, con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero della salute relativo al periodo 2023-2025;

VISTO il decreto ministeriale 15 novembre 2023, con il quale è stata approvata la “*Relazione annuale sulla performance 2022*” del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che “*le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica*”;

della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 recante “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTE le Linee Guida n° 3 del novembre 2018 emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance recante indicazioni sulla stesura della relazione;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare la Relazione sulla *performance* per l’anno 2023;

DECRETA

Art. 1

È approvata la “*Relazione annuale sulla performance*” relativa all’anno 2023 del Ministero della salute, allegata al presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO
(Prof. Orazio Schillaci)